

REPUBBLICA ITALIANA



G  **AZZETTA** **UFFICIALE**
 DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 22 GIUGNO 2007 -
N. 28

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : **Michele Arcadipane** - Trasposizione grafica curata da: **Alessandro De Luca** - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 14 giugno 2007.

Disposizioni relative all'erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;

Viste le circolari n. 386 del 6 agosto 1987 e n. 4N40/1623 del 9 giugno 1997, con le quali questo Assessorato ha emanato direttive per il corretto ed uniforme espletamento dell'attività ambulatoriale in ambito ospedaliero;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1992;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, il comma 18 dell'art. 1;

Considerato che, con nota circolare n. 4N40/3365 del 15 dicembre 1997, questo Assessorato, esplicitando più compiutamente il concetto disciplinato dalla legge n. 662/96, ha ribadito che il servizio sanitario nazionale, anche nel caso di ricovero in regime diurno, remunera con un compenso unico la prestazione sanitaria erogata e/o l'intervento chirurgico e che il corrispondente D.R.G. comprende l'intervento, il ricovero nonché le altre prestazioni pre-ricovero correlate;

Ravvisato che qualora gli esami preliminari correlati al ricovero venissero effettuati al di fuori della struttura di ricovero si verrebbe a determinare un doppio pagamento delle prestazioni medesime, di cui uno all'interno del D.R.G. e l'altro a favore della struttura che ha erogato le prestazioni specialistiche, venendosi quindi a configurare un possibile danno erariale;

Visto il decreto sanità 28 giugno 1997, con il quale, in ottemperanza all'art. 1, comma 4, della

legge n. 662/96, sono stati determinati i posti letto di ricovero diurno delle aziende sanitarie della Regione siciliana;

Considerato che, con circolari n. 963 del 9 giugno 1998 e n. 981 del 16 novembre 1998, sono state emanate linee guida per l'assistenza ospedaliera diurna;

Visto il decreto sanità n. 810/2003, con il quale, nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera della Regione, sono state emanate disposizioni in merito anche alla consistenza dei posti letto da destinare alle attività di ricovero a ciclo diurno sia nelle strutture pubbliche che in quelle private;

Visto il decreto sanità 6 giugno 2003, con il quale sono state emanate linee guida per l'erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital, in esecuzione dei decreti n. 1062 del 27 giugno 2002, allegato 3 e del decreto 18 febbraio 2003;

Rilevato che è stato registrato un numero di accessi in day hospital/surgery superiore a quello possibile, secondo quanto stabilito dalla richiamata circolare assessoriale n. 963 del 9 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1

La responsabilità di programmare un accesso in day hospital/surgery spetta, esclusivamente, allo specialista ospedaliero al termine di una visita specialistica richiesta dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'attivazione di un day hospital/surgery comporta l'apertura di una cartella clinica e la relativa comunicazione al MMG o al PLS e la richiesta allo stesso della compilazione della scheda (di accesso) informativa.

Art. 2

Le prestazioni diagnostiche e/o specialistiche correlate al ricovero diurno, sia in regime di day hospital che di day surgery, devono essere effettuate nella medesima struttura presso la quale è programmato il ricovero e remunerate complessivamente all'interno della medesima tariffa.

Art. 3

L'apertura della cartella clinica comporta la programmazione del percorso assistenziale ed è fatto divieto di chiedere esami clinico-strumentali al MMG o al PLS.

Qualora le prestazioni vengano richieste, per particolari motivi, al MMG o al PLS, tali prestazioni devono essere documentate in forma cartacea e inserite nella cartella clinica affinché possano essere puntualmente rilevate per la conseguente decurtazione dell'equivalente economico delle stesse nell'ambito del relativo D.R.G.

Art. 4

L'indice di rotazione giornaliero, che equivale al numero di pazienti assistibili in un giorno per ogni posto letto di day hospital/surgery, non può essere superiore a 2.

L'attività di day hospital/surgery si svolge in tutte le giornate non festive e ha la durata massima di 12 ore, con eccezione del one day surgery.

Saranno declassati a prestazioni ambulatoriali e come tali remunerati i ricoveri eccedenti i limiti previsti dal presente articolo.

Art. 5

Il direttore sanitario aziendale è responsabile del corretto adempimento delle disposizioni impartite con il presente decreto, che dovrà essere formalmente portato a conoscenza dei responsabili delle UU.OO. che gestiscono posti letto in regime di ricovero diurno, con

particolare riferimento alla verifica sull'appropriatezza dei ricoveri effettuati in regime diurno.

Art. 6

E' fatto divieto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta di prescrivere esami di laboratorio, diagnostici e radiografici correlati a prestazioni di ricovero a ciclo diurno fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 7

I ricoveri in regime diurno che dovessero risultare non appropriati saranno declassati a prestazioni ambulatoriali e remunerati come tali.

Art. 8

I responsabili dei servizi di medicina ospedaliera pubblica e privata e dei servizi di medicina di base delle aziende unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto ed hanno l'obbligo di relazionare, con cadenza almeno semestrale ed ogni qualvolta si rendesse necessario, il dipartimento IRS dell'Assessorato della sanità.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella parte I della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 14 giugno 2007.

LAGALLA

(2007.24.1822)

[Torna al Sommario](#) 

102

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*

FRANCESCO CATALANO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione

Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo

Ideazione grafica e programmi di Michele Arcadipane

Trasposizione grafica curata da Alessandro De Luca

Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

[Torna al menu](#)

